



NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Formazione nelle materie dell'innovazione e dell'informatizzazione

L'evoluzione delle comunicazioni e notificazioni telematiche

Perché la PEC?

La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di e-mail, gestita da soggetti accreditati nel rispetto di regole tecniche.

Permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo la prova dell'invio e della consegna.

Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente.

La soluzione garantisce provenienza, tracciabilità e integrità dei dati: al contrario che in una raccomandata tradizionale inviando una PEC si può risalire al contenuto della PEC stessa.

Come funziona la PEC?

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente invia al mittente una ricevuta (RdA - "ACCETTAZIONE") con valore legale dell'avvenuta trasmissione (presa in carico) del messaggio, con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

Il gestore PEC del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella sua casella, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna (RdaC - "CONSEGNA"), con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta e (in caso di ricevuta "completa") l'intero messaggio originale consegnato.

L'evoluzione dell'ordinamento

La trasmissione via PEC è diventata la **regola** in tema di comunicazioni e notificazioni (salvo le poche eccezioni).

Interventi normativi:

Il D.L. 35/2005 modifica alcuni articoli del c.p.c.

Il D.L. 185/2008 impone agli avvocati di dotarsi di PEC

Con il D.L. 179/2012 l'utilizzo della PEC per le comunicazioni diventa la regola generale

Corollario: l'elezione di un **domicilio fisico** nel luogo ove ha sede l'autorità adita è sempre meno importante.

PEC = regola

Regole

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16**, comma **4**:

Nei procedimenti civili le **comunicazioni** e le **notificazioni** a cura della cancelleria **sono effettuate esclusivamente per via telematica** [via PEC][...]

Art. **45** disp att cpc:

Il **biglietto** [di cancelleria] **contiene** [...] l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed **il testo integrale del provvedimento comunicato.**

Nota

Art. **45** disp att c.p.c.:

Il **biglietto** [di cancelleria] **contiene** [...] **il testo integrale del provvedimento comunicato.**

Tuttavia (art. **133** c.p.c., comma 3): la comunicazione [del testo integrale della sentenza] **non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.**

(esistono però altre norme che fanno decorrere il termine per l'impugnazione dalla mera comunicazione: es. 702-quater c.p.c.)

Art. **176** c.p.c.: si può presumere conosciuta un'ordinanza se non viene comunicata unitamente al biglietto di cancelleria?

Eccezioni

D.L. 179/2012, art. **16**, comma **8**:

Quando **non è possibile** procedere ai sensi del comma 4 per **causa non imputabile al destinatario**, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c. [...] [trasmissione del biglietto di cancelleria via FAX o notifica a mezzo U.G.]

D.L. 179/2012, art. **16**, comma **5**:

La notificazione o comunicazione che contiene **dati sensibili** è effettuata solo **per estratto** con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [C.A.D.].

Particolarità: privacy

D.L. 196/2003 [T.U. Privacy], Capo III, art. 51 - “Principi generali”

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, **i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse [...].**
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria **sono rese accessibili** anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, **osservando le cautele previste dal presente capo.**

Particolarità: privacy (segue)

Art. 52 - "Dati identificativi degli interessati"

1. [...] **l'interessato può chiedere per motivi legittimi**, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, **che sia apposta** a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, **un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi** del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Particolarità: privacy (segue)

[...]

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad **omettere** in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, **le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.**

Particolarità: i pubblici registri

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16**, comma **4**:

Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da **pubblici elenchi** o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Particolarità: i pubblici registri

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16-ter**:

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli **4** e **16**, **comma 12**, del presente decreto; dall'articolo **16**, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo **6-bis** del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **nonché** il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. [...]

Particolarità: i pubblici registri (segue)

ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)

<http://pst.giustizia.it/>

Previsto dall'art. 7 del Decreto 44/2011 ("Regole tecniche PCT")

Contiene gli indirizzi di:

- 1) appartenenti ad un ente pubblico
- 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine

Non è liberamente consultabile

INI-PEC (Indice Nazionale della PEC)

<http://inipec.gov.it/>

Previsto dall'art. **6-bis del D.Lgs. 82/2005** (C.A.D.)

Contiene gli indirizzi di:

- 1) imprese
- 2) professionisti

Liberamente consultabile

Particolarità: i pubblici registri (segue)

Registro delle Imprese <http://www.registroimprese.it/>

Previsto dall'art. 16, comma 6 e ss e 10, del **D.L. 185/2008** ("Anticrisi")
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Contiene gli indirizzi di imprese e soggetti analoghi
Liberamente consultabile

Registro delle Pubbliche Amministrazioni

Previsto dall'art. 16, comma 12 del D.L. 179/2012

Non è liberamente consultabile

Da non confondere con l'Indice P.A. o "IPA" <http://indicepa.gov.it>

previsto dal comma 8 dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008

(non utilizzabile: non è elencato nell'attuale testo dell'art.16-ter del D.L. 179/2012)

Domicilio digitale del cittadino (previsto dall'art. 4 D.L. 179/2012) da inserire nell'A.N.P.R. (**Anagrafe Nazionale Persone Residenti**) di cui all'art. 2 del D.L. 179/2012

(non ancora utilizzabile: mancano i decreti attuativi)

La comunicazione via PEC all'avvocato

Il testo attuale dell'art. 125 c.p.c.:

Tra i contenuti minimi dell'atto "[...] il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di **fax** [...]"

Nel testo previgente:

La L. 24/2010 prima e legge n. 148/2011 poi avevano previsto l'obbligo di indicare fax **e anche PEC: obbligo eliminato dal D.L. 90/2014**

Come avviene oggi la comunicazione alla PEC dell'avvocato?

- 1) l'avvocato viene identificato tramite il suo **Codice Fiscale**
- 2) se l'avvocato è censito in un **Pubblico Registro...**
- 3) ...allora al Codice Fiscale è abbinato univocamente un **indirizzo PEC**
- 4) la comunicazione viene effettuata (**automaticamente**) a tale indirizzo



**Domicilio digitale
(luogo della notificazione)**

Il domicilio digitale dell'avvocato

Cass. civ. Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048

“L'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il difensore **non ha** più **l'obbligo** di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, **né la facoltà** di indicare uno diverso o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

Il difensore deve indicare piuttosto il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata”.

Il domicilio digitale dell'avvocato

Cass. civ. Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048 (segue)

[...]

“In definitiva, ogni avvocato è munito di un proprio "*domicilio digitale*", conoscibile anche da parte dei terzi mediante la consultazione dei pubblici registri [...]

Non può, dunque, più procedersi, ai sensi dell' art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, alle comunicazioni od alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, salvo l'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”.

Il domicilio digitale dell'avvocato

In precedenza (di poco!):

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017 n. 15147

- Se il difensore specifica che l'indirizzo PEC è riservato per le "comunicazioni di cancelleria", e
- se il difensore non ha eletto domicilio nel luogo/circondario,
- allora le notificazioni possono essergli fatte in cancelleria.

...ma, prima ancora:

Cass. civ., SS.UU., 20 giugno 2012 n. 10143

- Notifica a mezzo PEC assicura speditezza e conoscibilità degli atti
- Notificabili in cancelleria gli atti solo se mancano sia l'elezione di domicilio nel luogo/circondario, sia l'indicazione della PEC

Quasi abrogazione dell'art.82 RD 37/34

R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

“Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore”

Art. 82 - “Elezione di domicilio”

1. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
2. **In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.**

Quasi abrogazione dell'art.82 RD 37/34

Art. 16-sexies D.L. 179/2012 - "Domicilio digitale"

1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del c.p.c.**, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, **ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario**, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, **per causa imputabile al destinatario**, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [INI-PEC], nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Nota

“Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc”

“[...] Se il ricorrente (1) non ha eletto domicilio in Roma ovvero (2) **non ha indicato** l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

Nel caso di cui all'art. 366 c.p.c. (contrariamente a quanto dispone l'art. 125 c.p.c.) va indicato l'indirizzo PEC

Se quindi:

- non c'è elezione di domicilio in Roma, ma
- c'è indicazione della PEC

...il controricorso andrebbe notificato via **PEC**

Notificazione *extra districtum* (segue)

La giurisprudenza sul vizio di notifica delle impugnazioni afferma:

- che la quasi totalità dei vizi di notifica (es. presso domicilio poi sostituito...) rappresentino nullità, e **non** casi di inesistenza (si ha inesistenza solo quando la notifica è effettuata in luogo o a persona priva di qualsiasi relazione con il soggetto destinatario)
- che tali nullità sono quindi **sanabili** per raggiungimento dello scopo (ad esempio, se il convenuto si costituisce);
- che, in ogni caso, almeno in appello, anche in caso di contumacia, si applicherebbe l'art. 291 c.p.c. (rinnovazione dell'atto nullo).
- (tra le tante: Cass. 10021/2015)

Notificazione *extra districtum* (segue)

L'**inesistenza giuridica (cioè insanabile)** della notifica consegue alla violazione del disposto dell'art. 16-sexies DL 179/2012 (cioè a una notifica **non** alla PEC) solo se:

- l'atto viene notificato **presso la cancelleria** e **non**, quindi presso il domicilio "fisico" (*extra districtum*) e non digitale dell'avvocato e,
- Il convenuto rimane contumace.

Notificazione *extra districtum* (segue)

Quid juris se la notifica viene effettuata nel domicilio "fisico" ma fuori del distretto?

La notifica fatta presso lo studio del difensore della parte, in luogo diverso rispetto a quello ove si procede, è comunque **nulla** anche se sanabile dal raggiungimento dello scopo (Cass. 13857/2014).

La sanatoria può avvenire in conseguenza di:

- costituzione della parte
- ritiro personale della notifica da parte del destinatario.

Notificazione *extra districtum* (segue)

Scenari possibili:

Caso 1: *Avvocato extra districtum*

Regola: notifica via PEC

Eccezione: se non è possibile per cause imputabili al destinatario → notifica in cancelleria

Quid juris se la notifica viene effettuata nel domicilio "fisico" ma fuori del distretto?*

Caso 2: avvocato del distretto che opera nel distretto
→ **mai** notifica in cancelleria

Caso 3: *avvocato extra districtum* che però ha eletto domicilio nel luogo dove si procede
→ **mai** notifica in cancelleria

Notificazione *extra districtum* (segue)

Cause imputabili al destinatario...

...che legittimano la **notifica in cancelleria**:

- 1) mancata comunicazione dell'indirizzo PEC
ipotizzo anche) *mancata indicazione del C.F. nell'atto (?)*
- 2) comunicazione di un indirizzo PEC errato/**non PEC**
- 3) indirizzo PEC mai attivato
- 4) indirizzo PEC non più valido: scaduto e non rinnovato
- 5) indirizzo PEC "pieno" (*mailbox full*)

Non sono cause imputabili al destinatario quelle:

- imputabili all'erogatore del servizio (*downtime*)
- imputabili al gestore altrui (problemi di "connessione")
- imputabili all'Ordine di appartenenza (ritardi/errori)

Notificazione *extra districtum* (segue)

Cause imputabili al destinatario... (segue)

D.L. 179/2012, art. 16, comma **6**:

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Notificazione *extra districtum* (segue)

Cause sicuramente non imputabili al destinatario:

l'Ufficio mittente non può effettuare notifiche via PEC

→ in questo e in altri casi: notifica via FAX o tramite U.G.

D.L. 179/2012, art. 16, comma **8**:

Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c.

→ comunque opportuno verificare gli avvisi di avvenuta comunicazione reperibile sul PST / sul proprio PDA.

Le notifiche via PEC ad opera dell'avvocato

Differenze tra notifiche

Notifiche provenienti dalla Cancelleria

hanno ad oggetto:

<autorità> Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Notifiche provenienti da Avvocati

Hanno ad oggetto:

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Art. 16 D.M. 44/2011 [Cancelleria]

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato **avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata** dall'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario [...]
3. La comunicazione per via telematica **si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve** da parte del gestore di PEC del destinatario [...]

Art. 3-bis L. 53/1994 [Avvocati]

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione **può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi [...]**

Formalità

La L. 53/1994 impone requisiti di forma e forma-contenuto:

Art. **3-bis**, comma **4**:

l'oggetto

Art. **3-bis**, comma **5**:

L'avvocato redige la relazione di notificazione su **documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale** ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: [...]

Formalità: la firma digitale

ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Provv. DGSIA 16/4/2014 la firma può essere sia in formato CadES [file .p7m che incapsula il file firmato: può essere firmato qualunque tipo di file] che PadES [la firma è integrata nel file .PDF: solo questi file possono essere firmati in PadES].

Con ordinanza **n. 20672/2017 del 31 agosto 2017**, la Suprema Corte di Cassazione, rimette alle SS.UU. La valutazione su una eccezione avente ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli "atti del processo in forma di documento informatico" da notificare e, in particolare, sull'estensione dei file in quanto era stata eccepita "...la ritualità della notifica del controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale..."

Nullità della notifica

Art. 11 L. 53/1994:

Il mancato rispetto dei requisiti formali (soggetti e oggettivi) determina la nullità della notifica:

- rilevabile anche d'ufficio, ma
- sanabile ex art. 156 comma 3 c.p.c.

Nulla anche *"se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto"* (PEC non estratta da un registro?) o sulla data della notifica (no per PEC)

Come eccepire il vizio di forma

Cass., SS.UU., 18 aprile 2016 n. 7665

“è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale”

Quali dei vizi formali ipotizzabili per una notifica via PEC configura tale lesione?

Formalità per la prova della notifica

Art. 9 L. 53/1994

Regola: il deposito dell'atto notificato (prova della notifica) deve avvenire **telematicamente**.

Deposito di:

- formato .eml oppure .msg
- ipotizzabile anche .txt completo di *headers*

Eccezione: ove non sia possibile (autorità avanti le quali non si può effettuare un deposito telematico: GdP, Cassazione), si provvede con un deposito analogico con attestazione di conformità ad opera dell'avvocato

Niente RdaC?

Non esistono analoghi dell'art. 140/143 c.p.c.

Se l'indirizzo del destinatario non esiste (più):

- se si può fare, si fa la notifica in cancelleria
- se no, occorre effettuare una notifica al domicilio "fisico"

(meglio non effettuare le notifiche all'ultimo)



**Tempo
della notifica a mezzo PEC**

E' stata estesa l'applicabilità del 147 c.p.c. anche alla PEC:

art. 16 septies D.L. 179/2012

la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.

Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Il documento informatico trasmesso via PEC "si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore" (D.Lgs. n. 82 del 2005 [C.A.D.], **art. 45**, comma 2) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale "alla notificazione per mezzo della posta" (ivi, **art. 48**, comma 2), mentre la **data**, l'**ora** di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC "sono opponibili ai terzi", quando la notifica sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, n. 68 - (ivi, art. 48, comma 3).

Tempestività: la Giurisprudenza

Cass. civ., 4 maggio 2016, n. 6888: l'art. 16 septies D.L. 179/2012 non prevede una scissione di momenti perfezionativi per il notificante e per il notificato, l'art. 3 bis, co. 3, L. 53/1994 invece sì [in buona sostanza quindi il notificante deve ricevere entro le 21:00 sia la RdA che la RdaC]

Cass. civ., 21 settembre 2017, n. 21915: la scissione del perfezionamento per notificante e notificato è principio posto a tutela del notificante che si è attivato tempestivamente, non applicabile quindi ove siano già decorsi i vincoli temporali dell'art. 147 c.p.c.

Giurisprudenza (segue)

La **Corte di Appello di Milano** ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 septies D.L. 179/2017 con ordinanza del **16 ottobre 2017** per potenziale violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

→ occorre stabilire se l'art. 16 septies d.l. n. 179/2017, rinviando il perfezionamento della notificazione a un momento successivo, si applichi a entrambi i soggetti (notificante e destinatario) o solo al destinatario.

Rilievo della ricevuta: la Giurisprudenza

Cass., 21 luglio 2016 n. 15035:

Nelle notifiche a mezzo PEC (in questo caso: **richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15 c. 3, L.F.**), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di PEC del destinatario costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.

Giurisprudenza (segue)

Cass., 21 luglio 2016 n. 15035 (segue):

Afferma che la ricevuta di avvenuta consegna è sì prova della notifica, **ma**

non è una prova fidefacente in quanto:

- non interviene l'U.G. né l'agente postale, cui sono attribuiti gli stessi poteri
- gli atti fidefacenti sono tipici e non si può ricavare la fidefacenza da alcuna disposizione di legge.

Non fan fede le risultanze di una macchina?

Rilievo della ricevuta (segue)

E nel caso di notifica fatta dall'avvocato?

La giurisprudenza che precede [che non condivido] potrebbe essere applicata, comunque, alla ricevuta. Non però alla relata redatta dall'avvocato.

L'avvocato è Pubblico Ufficiale:

art. **18** del DM 44/2011 e art. **6** L. 53/1994

Per contestare le dichiarazioni in relata (autentiche, dati estratti dai registri, natura [es: duplicato informatico] del documento notificato) va proposta **querela di falso**.



Grazie per l'attenzione!

Attenzione: le diapositive che precedono contengono opinioni personali, e non consulenze o pareri professionali. Utilizzatele come tali (e a vostro rischio e pericolo).



presentazione rilasciata con licenza Creative Commons
(www.creativecommons.org)



attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>